

## PASSEPARTOUT GESTIONE PAGHE

### COMUNICAZIONE PAGHE – 11/06/2021

#### 1) AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE 40/2021

Come anticipato nella comunicazione del 08/06/2021, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 01/06/2021, ha precisato che il versamento delle addizionali regionali e comunali non doveva essere sospeso nei casi previsti dall'art. 61 del D.L. 18/2020. I sostituti d'imposta interessati sono quelli che rientrano nei settori elencati al comma 2 dello stesso articolo (turismo, trasporto, spettacolo, ecc.), che si aggiungono ai settori previsti dall'art. 8 del precedente D.L. 9/2020.

Nella risoluzione 40/2021 viene anche precisato che il versamento delle addizionali poteva invece essere sospeso nei casi previsti dall'art. 62 del D.L. 18/2020 (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente). Inoltre, dalle istruzioni del modello 770/2021 risulta confermato che il versamento delle addizionali poteva essere sospeso nelle situazioni previste dai successivi decreti (D.L. 23/2020, D.L. 149/2020, D.L. 157/2020).

Sempre dalle istruzioni del modello 770/2021, risulta invece che le addizionali non potevano essere sospese dai sostituti d'imposta avente sede legale o operativa negli 11 comuni della "zona rossa" originaria (sempreché la sospensione sia dovuta a tale motivo oppure all'art. 61 D.L. 18/2020, e non all'art. 62 stesso D.L. o ai successivi decreti sopra elencati).

Nei casi in cui non era possibile sospendere il versamento delle addizionali, la risoluzione 40/2021 prevede la possibilità di omettere il versamento di sanzioni e interessi, purché le rate residue vengano versate "*tempestivamente*". Non è chiaro quale sia il termine entro il quale deve essere effettuato il suddetto versamento, affinché l'Agenzia lo consideri "tempestivo". Inoltre, al momento non è chiaro come le addizionali in questione debbano poi essere indicate sul modello 770/2021.

Le addizionali interessate sono quelle che dovevano essere versate nei mesi di marzo e/o aprile 2020 (per alcune aziende del settore sport, fino a giugno 2020). A seconda che la ditta adotti il criterio di "cassa" o "competenza", i corrispondenti mesi di competenza sono gennaio e febbraio 2020 ("cassa") oppure febbraio e marzo 2020 ("competenza").

Nel caso in cui le addizionali, trattenute nei mesi in questione, siano state sospese per i motivi indicati all'art. 61 del D.L. 18/2020 e, ad oggi, sussistano delle rate non ancora versate, occorre effettuare un versamento cumulativo delle rate residue. Come già detto, non è chiaro quale sia il termine ultimo per tale versamento (quindi non possiamo essere certi che debbano essere versate, ad esempio, entro la prima scadenza utile), tuttavia riteniamo che sia opportuno provvedere al suddetto versamento prima possibile, per evitare di dover effettuare lo stesso versamento tramite ravvedimento operoso.

Abbiamo quindi predisposto il programma 'TRIBRADD', sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 'Stampe di controllo'), che consente di individuare le aziende con addizionali sospese nei mesi di competenza e scadenza interessati (i periodi di competenza e scadenza vanno individuati secondo i criteri descritti nel paragrafo precedente).

Il periodo di competenza deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura. Se alcune aziende applicano il criterio di "cassa" ed altre quello di "competenza", è possibile indicare l'intero periodo: '01/01/2020' nella Data Iniziale e '31/03/2020' nella Data Finale (per alcune aziende del settore sport, va indicato un periodo più ampio).

Il programma 'TRIBRADD' prevede l'opzione '**Provvisorio**' / '**Definitivo**': consigliamo di lanciare sempre il programma nella modalità '**Provvisorio**', per ottenere l'elenco delle aziende individuate. Precisiamo che vengono riportate in stampa tutte le aziende che hanno sospeso il versamento delle addizionali (se soddisfano i criteri descritti nei paragrafi successivi), anche nel caso in cui non siano presenti delle rate residue da versare. Controllando l'elenco prodotto, se risultano presenti delle rate residue per le quali è necessario effettuare il versamento cumulativo, occorre lanciare nuovamente il programma 'TRIBRADD' con l'opzione '**Definitivo**', per modificare la data di scadenza delle rate residue.

Per individuare i casi di sospensione dovuti all'art. 61 del D.L. 18/2020 (o all'art. 8 del D.L. 9/2020), il programma controlla le causali di sospensione presenti sul servizio Ditta – Abilitazione, sezione 'Rateizzazione versamenti Covid-19', considerando la decorrenza valida al 31/12/2020. Vengono considerate "utili" le seguenti causali (e codici calamità):

- 'N967 / 25' relativa ai settori indicati al comma 2 dell'art. 61, D.L. 18/2020 (turismo, trasporto, spettacolo, ecc.), ad eccezione di quelli indicati nella prima parte della lettera a, stesso comma (federazioni sportive, ecc.);
- 'N968 / 26' relativa ai settori indicati nella prima parte della lettera a, comma 2, art. 61, D.L. 18/2020 (federazioni sportive, ecc.), ossia i settori rientranti nell'art. 61 che restano esclusi dalla causale 'N967'.

Viene considerata anche la causale 'N966 / 24', per individuare i sostituti che hanno la sede legale o operativa negli 11 comuni della "zona rossa" originaria, se hanno sospeso anche le addizionali. Precisiamo che la risoluzione 40/2021 non riporta indicazioni in merito a tali situazioni, tuttavia riteniamo utile segnalarle sulla stampa prodotta, dal momento che le addizionali non potevano essere sospese per tale motivazione (occorre quindi verificare il motivo della sospensione).

Ricordiamo che le causali di sospensione venivano riportate automaticamente sul servizio Ditta – Abilitazione, utilizzando il programma 'FORMSCAD' come indicato nell'aggiornamento di settembre 2020 Acred770. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le suddette causali non siano presenti sul servizio Ditta – Abilitazione, è possibile indicarle adesso manualmente, nella decorrenza valida al 31/12/2020, in corrispondenza delle scadenze oggetto di sospensione.

In alternativa, è possibile utilizzare un'opzione, sul programma 'TRIBRADD', che consente di considerare anche le aziende sulle quali non sono presenti le causali sopra elencate: a tale scopo, nei parametri del programma è possibile barrare la casella 'Non controllare le causali di sospensione sul servizio Ditta – Abilitazione'. Occorre tenere presente che, barrando tale casella, vengono considerate tutte le ditte indicate al lancio della procedura, comprese quelle che hanno sospeso il versamento delle addizionali per motivi "validi" (ad esempio, per quanto previsto dall'art. 62 del D.L. 18/2020). Di conseguenza, se viene barrata la suddetta casella, è necessario controllare attentamente le ditte individuate dal programma: sulle aziende che rientrano nell'art. 61, è possibile indicare le causali di sospensione considerate ('N967' / 'N968') e poi lanciare il programma 'TRIBRADD' con l'opzione 'Definitivo', in questo caso senza barrare la casella che consente di non controllare le causali (così facendo, nel lancio 'Definitivo' verranno considerate solo le aziende effettivamente interessate).

Nei parametri del programma, occorre compilare sempre il campo 'Nuova data di scadenza da attribuire' (anche nel lancio 'Provvisorio'), indicando la data di scadenza da utilizzare per il versamento cumulativo delle rate residue.

E' opportuno impostare la data in questione al giorno 16 oppure al giorno 20 del mese del versamento (a titolo di esempio, è possibile impostare '16/06/2021' oppure '20/06/2021'). Indicando il giorno 16, si ottiene il versamento sugli stessi modelli F24 relativi alla "normale" scadenza delle Paghe, mentre indicando il giorno 20 si ottiene il versamento su modelli F24 separati, eventualmente insieme ad altri tributi rateizzati versati separatamente dalle Paghe (se presenti).

Occorre tenere presente che la scadenza in questione NON deve risultare già chiusa in modalità definitiva.

Inoltre, affinché venga attribuita la nuova data di scadenza, è necessario che anche le scadenze (future) delle rate residue NON risultino già chiuse in modalità definitiva: se risultano già definitive, occorre riportarle alla condizione di provvisorie.

Nei parametri, è necessario compilare sempre anche il campo 'Considera le rate a partire dalla scadenza', indicando la prima scadenza delle rate residue da trattare (ad esempio, indicare '16/06/2021' oppure '20/06/2021', se si intende versare cumulativamente le rate residue a partire da quella di giugno 2021). Tale indicazione serve esclusivamente ad evitare che vengano modificate (involontariamente) le rate già versate nei mesi precedenti, nel caso in cui le corrispondenti scadenze non fossero state chiuse in modalità definitiva. A tale proposito, ricordiamo che è sempre opportuno chiudere le scadenze in definitivo, nel momento in cui viene effettuato il versamento e/o l'invio del modello F24.

Infine, nei parametri del programma è possibile indicare un range di date di scadenza originarie. Tale indicazione, non obbligatoria, può essere utilizzata per delimitare ulteriormente le addizionali da trattare (soprattutto se viene barrata la casella per non controllare le causali di sospensione).

Precisiamo che, in questo caso, la scadenza che viene controllata è quella “originaria”, ossia la data di scadenza che era presente sul tributo prima della rateizzazione, ricostruita sulla base del mese di competenza e del criterio di “cassa” o “competenza” adottato dalla ditta. Se si intende compilare il range delle date di scadenza, è possibile indicare, ad esempio, Inizio ‘16/03/2020’ e Fine ‘16/04/2020’.

Il programma ‘TRIBRADD’ prevede le consuete opzioni per selezionare le ditte in base alla zona e/o all’utente.

Lanciando il programma ‘TRIBRADD’ in ‘**Provvisorio**’ viene soltanto prodotta la stampa ‘*scadenzeAddizDaAggiornare*’, da utilizzare per le opportune verifiche prima dell’eventuale lancio in ‘Definitivo’.

Lanciando il programma in ‘**Definitivo**’ si ottiene la stampa ‘*scadenzeAddizAggiornate*’ e la modifica della data di scadenza sulle rate residue delle addizionali, alle quali viene attribuita la nuova data indicata nei parametri.

Precisiamo che NON è necessario effettuare il lancio in ‘Definitivo’ se, sulla stampa prodotta con il lancio ‘Provvisorio’, non sono presenti rate residue delle addizionali, da versare cumulativamente. In corrispondenza delle rate in questione, sulla stampa viene indicata la nuova data di scadenza (preceduta da “--->”) nella colonna ‘Nuova Sca.’. E’ quindi possibile individuare le eventuali rate da versare cumulativamente, verificando se è compilata la suddetta colonna.

Generando i modelli F24 relativi alla nuova data di scadenza attribuita tramite il programma ‘TRIBRADD’, le rate residue delle addizionali vengono versate “cumulativamente”, ossia sommando, su un unico rigo del modello, gli importi delle rate che presentano la stessa combinazione dei seguenti campi: codice tributo / mese e anno di competenza (indicati sul modello F24) / codice regione (addizionale regionale) / codice comune (addizionale comunale).

La condizione di versamento cumulativo delle rate residue può essere verificata tramite il servizio Tributi per Competenza (Archivio Tributi), richiamando il mese di competenza interessato. Sulla finestra prevista in corrispondenza della data di scadenza, sono elencate tutte le rate presenti in archivio: sulle rate residue trattate dal programma ‘TRIBRADD’ (nel lancio ‘Definitivo’), viene riportata l’indicazione ‘Versamento rate residue’, in sostituzione del numero della rata. Sulle stesse rate, inoltre, risulta attribuita la nuova data di scadenza (la stessa data è riportata su tutte le rate da versare cumulativamente).

Precisiamo che il programma ‘TRIBRADD’ viene reso disponibile contestualmente alla presente comunicazione.